

**§ 1081. - D.M. 4 febbraio 1983. Attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima.** (G.U. 11 marzo 1983 n. 69)

**Art. 1.** I dipendenti civili dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile possono conseguire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria in materia di pesca marittima.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria può essere assegnata ai dipendenti civili appartenenti ad un livello non inferiore al sesto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria può essere assegnata ai dipendenti civili appartenenti ad un livello non inferiore al terzo.

**Art. 2.** Per conseguire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria i dipendenti civili dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto da un periodo superiore a tre anni devono presentare al Ministero della marina mercantile un'istanza nella quale devono dichiarare di non aver riportato condanne penali e sulla quale il rispettivo direttore generale o capo del compartimento deve apporre il proprio nulla osta.

Per conseguire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria i dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto da un periodo inferiore a tre anni e quelli che saranno successivamente assunti devono frequentare un corso della durata di una settimana, che si terrà presso il Ministero della marina mercantile oppure presso la sede degli istituti scientifici che verranno indicati con successivo decreto.

I programmi del corso comprenderanno una

parte teorica, vertente sulla legislazione in materia di pesca, con particolare riguardo ai reati di pesca e alle relative modalità di accertamento, ed una parte pratico-sperimentale, concernente l'illustrazione delle principali specie biologiche oggetto di pesca, in particolare quelle per le quali sono previste misure minime o comunque norme particolari di cattura, dei principali attrezzi da pesca, nonché l'uso del misuratore delle maglie delle reti e di altri strumenti ausiliari per la vigilanza.

La nomina di ufficiale o agente di polizia giudiziaria viene conferita mediante decreto ministeriale.

**Art. 3.** Presso gli istituti indicati nell'art. 2 il Ministero della marina mercantile organizzerà periodicamente corsi di aggiornamento per i dipendenti civili in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**Art. 4.** Le amministrazioni regionali e provinciali e gli enti che abbiano interesse possono richiedere al Ministero della marina mercantile la partecipazione ai corsi di cui ai precedenti articoli delle persone che dovranno essere nominate agenti giurati secondo la procedura prevista dall'art. 22 della legge 14 luglio 1965 n. 963.

Le spese sono a carico delle amministrazioni o degli enti richiedenti.

**Art. 5.** E' revocato il decreto ministeriale 28 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 31 ottobre 1972, concernente il «Testo di norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima».